

REGOLAMENTO DI SORVEGLIANZA TECNICA COLLEGIO NAZIONALE GARE

ART. 1 - COMPOSIZIONE

Il Collegio Nazionale Gare, composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'Assemblea Nazionale.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo per qualsiasi causa del Presidente, le funzioni sono svolte dal componente del Collegio più anziano di età sino alla prima Assemblea Nazionale utile, nel corso della quale si provvederà alla elezione del Presidente e degli altri componenti effettivi e supplenti del Collegio, che si intende interamente decaduto.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, tra i singoli componenti il Collegio, si provvederà all'integrazione effettuando le sostituzioni con i membri supplenti.

In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, qualora le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento dell'Organo, il Presidente della Federazione deve convocare, entro trenta giorni dall'evento, l'Assemblea Nazionale Straordinaria che provvederà alle surrogazioni.

ART. 2 - CONVOCAZIONE

Il Collegio è convocato dal Presidente, a mezzo lettera Raccomandata o Telefax inviati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, dal Presidente stesso stabilita; nei casi di particolare urgenza è consentita anche la convocazione a mezzo Telegrafo, senza osservanza dei termini di cui sopra.

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di tre componenti, compreso chi lo presiede. Funge da Cancelleria la Segreteria F.I.G.B..

ART. 3 - POTERI

Il Collegio può consultare, per ragioni di particolare competenza e su richiesta del suo Presidente o di almeno due componenti, persone estranee al Collegio stesso.

Tutti gli Organi Federali sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio ogni atto o documento in possesso della F.I.G.B. che possa servire al Collegio stesso.

ART. 4 - COMPETENZE

Il Collegio Nazionale Gare è l'Organo tecnico di sorveglianza e disciplina del buon andamento tecnico e dell'osservanza delle normative regolamentari delle gare.

Il Collegio Nazionale Gare:

- a) ratifica e convalida i risultati e le classifiche dei Campionati e dei Tornei inseriti nel Calendario Nazionale della F.I.G.B.;
- b) giudica sui reclami e gli esposti, presentati dai giocatori, dagli Arbitri o da altri Organi della F.I.G.B. avverso le classifiche ed i risultati dei Campionati, Tornei e Gare organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.B.;
- c) giudica in grado di appello contro le decisioni emanate dagli Arbitri di gara durante lo svolgimento di Campionati e di Tornei organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.B.;
- d) decide sui reclami avverso le attribuzioni dei punteggi F.I.G.B. e le assegnazioni dei giocatori alle varie serie e categorie;
- e) decide, quale giudice unico, su tutte le questioni inerenti al tesseramento, alla cessazione ed allo scioglimento del vincolo, al trasferimento ed al prestito;

ART. 5 - PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE

I risultati, con allegata la relazione dell'Arbitro, sono depositati presso la Segreteria F.I.G.B. entro 90 giorni dal termine della competizione. In assenza di rilievi da parte di chiunque vi abbia interesse da trasmettersi improrogabilmente entro cinque giorni dalla proclamazione della classifica, il Presidente del C.N.G., o altro componente del C.N.G. da lui delegato di volta in volta per iscritto, verificata la regolarità della Gara, omologa la classifica entro i successivi sessanta giorni.

In presenza di rilievi degli interessati o d'ufficio, il Presidente trasmette gli atti al C.N.G. che decide

con procedimento camerale.

Resta salva la possibilità di revoca della omologazione con ogni eventuale conseguenza in caso di avvenuto accertamento di illecito sportivo.

Alla ratifica ed alla convalida dei risultati conseguiranno tutti gli effetti previsti dalle leggi e dai regolamenti della F.I.G.B., ivi compresa l'attribuzione dei punteggi agli aventi diritto.

ART. 6 - ISTRUTTORIA E DECISIONE

Ove la ratifica e la convalida dei risultati fossero sospese per ragioni inerenti la regolarità della Gara oppure nel caso in cui si dovesse procedere a mente dell'art. 4 lettera b), il Presidente del C.N.G. provvederà all'istruttoria preliminare direttamente o nominando all'uopo un componente del Collegio.

L'istruttore dovrà informare dell'apertura del procedimento tutte le parti interessate, a mezzo lettera raccomandata e dovrà comunicare la data dell'udienza in cui le parti ed i testimoni saranno interrogati e che dovrà tenersi entro i trenta giorni successivi.

Le parti potranno farsi assistere da un difensore munito di delega e potranno depositare memorie e documenti sino a dieci giorni prima dell'udienza.

Ove nel corso dell'istruttoria emergano fatti disciplinarmente rilevanti, l'istruttore trasmetterà copia degli atti al Procuratore Federale. L'apertura del procedimento disciplinare non sospende il giudizio di omologazione.

Al termine dell'istruttoria preliminare, l'istruttore riferirà al Collegio che prenderà la propria decisione.

La decisione del Collegio dovrà essere depositata presso la Segreteria Generale della F.I.G.B. entro sessanta giorni dell'ultima udienza istruttoria.

ART. 7 - PROCEDIMENTO D'APPELLO

Quando il Collegio viene adito come Giudice di secondo grado a mente dell'art. 4 lettera c) del presente regolamento, il ricorso deve essere preannunciato all'Arbitro della Gara prima del termine della stessa, oppure telegraficamente alla Segreteria Generale della F.I.G.B. entro le 48 ore successive e dovrà quindi essere inviato alla stessa Segreteria a mezzo lettera Raccomandata entro i successivi quindici giorni. Al ricevimento del Telegramma la Segreteria della F.I.G.B. dovrà darne immediata comunicazione all'Arbitro al quale, successivamente, dovrà inviare una copia del ricorso con l'invito a trasmettere al Collegio una dettagliata relazione sull'accaduto.

Il ricorso deve contenere la descrizione dei fatti e le motivazioni del reclamo, dovranno inoltre essere indicati i nominativi degli eventuali testimoni, nonché allegati gli eventuali documenti di cui si intende avvalersi.

In presenza del ricorso il Presidente nomina tra i componenti del Collegio, ivi compreso sé stesso, il relatore che deve acquisire agli atti di causa la relazione del Direttore di Gara, con tutta la relativa documentazione e, quindi, riferire al Collegio.

Il Collegio, ove lo ritenga opportuno e comunque nel rispetto dei diritti della difesa riconosciuti alle parti in contrasto, potrà fissare un'udienza per l'audizione dei ricorrenti, dei testimoni e degli Ufficiali di Gara e dovrà, comunque, emettere e depositare la propria decisione, depositando la motivazione nei successivi sessanta giorni.

ART. 8 - TESSERAMENTO, NULLA-OSTA, CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO

Quando il Collegio viene adito ai sensi dell'art. 4 lett. e) del presente Regolamento, il reclamo deve essere inoltrato a mezzo raccomandata o telefax alla Segreteria Generale della F.I.G.B. entro 5 giorni dall'accadimento del fatto.

La Segreteria della F.I.G.B., nei cinque giorni dalla presentazione del reclamo, acquisisce ogni atto e documento relativo e trasmette il tutto, senza indugio, al Presidente del C.N.G..

Nei dieci giorni successivi alla presentazione del reclamo, il Presidente del C.N.G. provvederà alla sommaria istruzione della pratica direttamente o nominando altro componente del Collegio, indi convocherà senza indugio il Collegio che prenderà la propria decisione depositando contestualmente una succinta motivazione.

ART. 9 - PROCEDURA D'URGENZA

Qualora il responso del C.N.G. abbia carattere di particolare urgenza in vista del successivo proseguimento di una Gara in corso, il Presidente del C.N.G. dichiarerà la procedura d'urgenza e potrà:

- a) decidere personalmente;
- b) designare un altro Giudice unico fra i componenti del Collegio.

Il verdetto così emanato, sarà immediatamente esecutivo ed inappellabile e potrà venire comunicato anche informalmente per le vie brevi alle parti interessate.

ART. 10 - EFFICACIA DELLA DECISIONE

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità è determinante il voto del Presidente, sono inappellabili e devono essere inviate in copia a tutte le parti interessate, entro dieci giorni dal deposito, a mezzo lettera Raccomandata a cura del Segretario Generale della F.I.G.B.; vengono pubblicate sulla rivista degli Arbitri e, a giudizio del Presidente del Collegio potranno essere pubblicate per intero o per estratto sulla rivista "Bridge d'Italia".

Le decisioni del C.N.G. possono modificare i risultati, le graduatorie e le classifiche di Gara e possono promuovere, retrocedere o escludere dalla graduatoria e/o dalle classifiche le formazioni partecipanti.

Le decisioni del C.N.G. possono inoltre contenere la sanzione accessoria della condanna di una o più parti, anche in via solidale, al pagamento delle spese della procedura, che debbono essere dal Collegio liquidate.

Le decisioni del Collegio sono sottoscritte la Presidente e dall'estensore.

ART. 11 - DEPOSITO RISULTATI, GRADUATORIE E CLASSIFICHE

Unitamente alla decisione il C.N.G. deve depositare i risultati, le graduatorie e le classifiche correnti della Gara, che si intendono così ratificati e convalidati ai fini di tutti i conseguenti effetti previsti dalle leggi e dai regolamenti della F.I.G.B..

ART. 12 - ATTRIBUZIONE PUNTEGGI, CATEGORIE E COMPILAZIONE GRADUATORIE

Su ricorso degli interessati il C.N.G. provvede alla verifica dell'attribuzione dei punteggi e della compilazione della graduatoria nazionale annuale dei giocatori, nonché alla verifica della esatta attribuzione della categoria e/o serie ai giocatori. Ove ne ravvisasse la necessità il C.N.G. potrà disporre le eventuali correzioni del caso, mandando alla Segreteria Generale della F.I.G.B. di provvedere di conformità.

Il ricorso di cui al precedente comma deve essere inoltrato, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata entro trenta giorni dalla pubblicazione annuale della graduatoria nazionale e degli elenchi delle categorie e serie della rivista "Bridge d'Italia".

ART. 13 - ARCHIVIO DELLE DECISIONI

Di tutte le decisioni e deliberazioni, il C.N.G. si conserverà l'originale, collazionate in apposito archivio, a cura del Segretario Generale della F.I.G.B. che provvederà alla compilazione anche di un indice per materia, tenendolo costantemente aggiornato.